



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/06/2014

DECISIONE
DEL 12/06/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARTURO CORTESE
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. MARGHERITA CASSANO
Dott. FILIPPO CASA
Dott. RAFFAELLO MAGI

- Presidente
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

SENTENZA N. 1895/2014

REG. GENERALE
N. 50194/2013

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso TRIBUNALE di FIRENZE

nei confronti di:
LONGO COSIMO, nato il 17/09/1957

avverso l'ordinanza n. 762/2012 TRIBUNALE di FIRENZE del
18/07/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;

lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Carmine Stabile,
che ha chiesto il rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 luglio 2013 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata dal Pubblico Ministero, volta alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a Longo Cosimo con sentenza del 21 settembre (*rectius*: gennaio) 2009 del G.i.p. dello stesso Tribunale.

Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che la richiesta, già rigettata con ordinanza del 7 maggio 2013 sulla base dell'erroneo presupposto che la sentenza non aveva concesso il beneficio, era comunque infondata sotto il diverso profilo che il G.i.p. sapeva, nel momento in cui aveva sospeso la pena inflitta, che sussistevano cause ostative rappresentate dalle sentenze di condanna del 2 agosto 1984 e del 21 giugno 2007, già irrevocabili, e la illegittimità della decisione doveva essere fatta valere a mezzo della sua impugnazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Firenze, chiedendone l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato l'omessa applicazione dell'art. 168, ultimo comma, cod. pen., rappresentando che la sentenza del 21 gennaio 2009 del G.i.p. del Tribunale di Firenze era divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato di sei pronunce di condanna, emesse a carico dello stesso Longo Cosimo, come era evincibile dall'allegato certificato del casellario giudiziale.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso per la sua infondatezza.

4. La decisione è stata differita dal Presidente all'udienza camerale odierna all'esito della quale, a scioglimento della riserva, è stato emesso il dispositivo steso in calce.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto posta all'esame del Collegio attiene alla revocabilità in sede esecutiva della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concessa dal giudice nella fase di cognizione.

1.1. Tale revocabilità è stata esclusa dal Giudice dell'esecuzione, che ha ritenuto non accoglibile la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, riferita al beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Longo Cosimo con sentenza del 21 gennaio 2009 del G.i.p. del Tribunale di Firenze, sulla base del

rilievo che, alla data della decisione, il Giudice *"era a conoscenza delle cause ostative rappresentate dalle condanne emesse il 2/8/1984 e 21/6/2007"*, già divenute irrevocabili, e della deducibilità della illegittima concessione del beneficio in sede di impugnazione della sentenza, conformemente al condiviso orientamento di legittimità.

1.2. Secondo la tesi del ricorrente Procuratore, che evidenzia che alla data del 12 gennaio 2012, in cui è divenuta irrevocabile la sentenza del 21 gennaio 2009 del G.i.p. del Tribunale di Firenze, erano già passate in giudicato sei pronunce di condanna emesse a carico di Longo Cosimo, deve aversi riguardo, ai fini della revocabilità del beneficio, *"esclusivamente alla data in cui le sentenze coinvolte sono divenute irrevocabili"* e, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 168, ultimo comma, cod. pen., il benefico andava revocato dal Giudice dell'esecuzione.

2. La questione, oggetto del dibattito giudiziario, rispecchia, nei termini sinteticamente rappresentati nell'ordinanza impugnata e nel ricorso, la sussistenza di diverse soluzioni interpretative, sostenute da coesistenti orientamenti di legittimità, dei quali deve darsi conto costituendo la ragione giustificativa della rimessione degli atti alle Sezioni unite.

3. Secondo un primo orientamento, la revoca della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concessa dal giudice di merito, può essere disposta nel giudizio di cognizione per mezzo della impugnazione della sentenza viziata, ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l'intangibilità del giudicato (Sez. 1, n. 42661 del 8/10/2009, dep. 10/11/2009, P.M. in proc. SHERA, Rv. 245575, in fattispecie in cui la sospensione condizionale, ritenuta non revocabile, era stata illegittimamente concessa per la seconda volta dal giudice di merito a seguito di una prima condanna a pena detentiva non sospesa; Sez. 3, n. 42167 del 09/07/2013, dep. 14/10/2013, Di Meo, Rv. 257055, in fattispecie in cui la sospensione condizionale, ritenuta non revocabile, era stata illegittimamente concessa per la terza volta dal giudice di merito).

3.1. Tale orientamento, condiviso dal Giudice dell'esecuzione, procede, sì come argomentato da questa Corte (Sez. 3, n. 42167 del 09/07/2013, citata), dalla lettura delle modifiche normative, introdotte dalla legge n. 128 del 2001, e relative all'art. 168 cod. pen., cui è stato aggiunto il terzo comma (alla cui stregua *"la sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative"*), sia dell'art. 674 cod. pen., cui è stato aggiunto il comma 1-bis (secondo cui *"il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di*

cui al terzo comma dell'art. 168 del codice penale"), e pone la distinzione tra la fattispecie in cui, mediante la revoca disposta dal giudice dell'esecuzione, *"retrocede l'effetto di sentenza sopravvenuta su precedente pronuncia che aveva concesso la sospensione condizionale della pena legittimamente rebus sic stantibus"*, e la fattispecie in cui *"la concessione della sospensione condizionale è originariamente patologica, e quindi il superamento dei limiti di legge non è qualificabile come un accadimento ex post, derivato dall'accertamento di ulteriori reati -e quindi atto a essere rimosso mediante un adeguamento 'esterno' al giudicato perché fondato su elemento sopravvenuto-, bensì come un vizio ab origine del contenuto della sentenza"*.

Il richiamo ai principi generali in tema di formazione e contenuto del giudicato e di limiti e contenuto dell'attività del giudice dell'esecuzione è, in tale orientamento, il passaggio logico per l'interpretazione dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. *"nel senso di eludere conflitto con il giudicato"*, lo stesso intendendo come riferito, in coerenza con la sua natura di istituto meramente esecutivo e con la funzione non impugnatoria del procedimento di esecuzione, ai soli elementi sopravvenuti alla formazione del giudicato.

3.2. Nel caso considerato, e oggetto della indicata massimazione (sub 3), poiché risultava dal certificato penale dell'imputato al momento della pronuncia della sentenza, che aveva concesso la terza sospensione condizionale della pena, l'esistenza di una risalente seconda sospensione, alla mancanza di impugnazione della illegittima concessione del beneficio era conseguito il giudicato, non superabile in sede esecutiva eccedendo dai limiti funzionali dell'istituto utilizzato e proponendo una sorta di impugnazione straordinaria.

4. Il diverso orientamento è sostenuto in modo uniforme da due decisioni di questa Corte, che hanno affermato che *"il beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso può essere revocato nella fase esecutiva limitatamente al caso in cui l'elemento ostativo non sia stato conoscibile dal giudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, laddove il giudice abbia erroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non concedibilità"* (Sez. 3, n. 33345 del 06/06/2012, dep. 29/08/2012, Indelicato, Rv. 253159; Sez. 1, n. 45292 del 24/10/2013, dep. 08/11/2013, Russo, Rv. 257724).

4.1. Tale orientamento procede, alla stregua della disamina svolta nella prima delle due indicate decisioni, cui la seconda ha inteso dare seguito, dalla lettura delle già indicate modifiche normative, annotate come attributive al giudice dell'esecuzione della competenza a provvedere alla nuova ipotesi di revoca obbligatoria, costituita dal rilievo di cause originariamente ostative,

esercitando, nel revocare il beneficio della sospensione condizionale delle pena *"in quanto 'illegalmamente' riconosciuto"*, un potere limitato al *"mero riscontro formale sull'esistenza di condanne ostative"*.

4.2. Il secondo passaggio argomentativo attiene al necessario accesso alla interpretazione adeguatrice indirettamente indicata nell'ordinanza n. 363 del 2007 della Corte costituzionale che, nel dichiarare (mass. 31757) manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 3, cod. pen., come modificato dall'art. 1 legge n. 128 del 2001, in riferimento agli artt. 3 e 111, commi 4 e 5, Cost., ha rimarcato che *"il rimettente non prende in considerazione quell'indirizzo interpretativo secondo il quale la possibilità di revoca in executivis della sospensione condizionale deve intendersi limitata alla sola ipotesi in cui l'elemento ostativo alla sua concessione non fosse conoscibile nella fase di cognizione (mentre nel caso in cui il giudice della cognizione, pur potendo accorgersi dei precedenti ostativi, abbia egualmente concesso il beneficio, anche la nuova ipotesi di revoca dovrebbe conseguire alla proposizione degli ordinari mezzi di impugnazione), e non precisa se, nel caso al suo esame, i precedenti ostativi fossero conosciuti o conoscibili dal giudice della cognizione"*.

4.3. La decisione in esame, privilegiando detto indirizzo interpretativo, che ha ritenuto coerente con l'obiettivo, pure evidenziato nella parte motiva dell'ordinanza dalla Corte costituzionale, *"di non far 'lucrare' all'imputato vantaggi conseguenti ad errori 'invincibili' del giudice, dipendenti dalle disfunzioni di strutture ausiliarie"*, ha, quindi, conclusivamente rilevato che l'imputato, ricorrente avverso la decisione del giudice dell'esecuzione di revoca del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena in presenza di due precedenti condanne a pena condizionalmente sospesa, non aveva prospettato che dette precedenti condanne ostative non risultavano dal certificato penale al momento della illegittima nuova concessione del medesimo beneficio.

5. Alla stregua degli svolti rilievi, rilevato che la questione dibattuta investe, in relazione alle ragioni che sostengono gli opposti orientamenti, da ciascuno non specificamente ripercorsi e criticamente avversati, come emerge dalla lettura delle motivazioni delle richiamate sentenze, sintetizzate e illustrate nella massima da esse tratta, e considerato che la soluzione del contrasto -anche sotto il profilo della connessa necessaria delimitazione delle ipotesi di conoscenza o conoscibilità degli elementi ostativi da parte del giudice della cognizione e dei correlati oneri probatori delle parti e poteri officiosi del giudice, quanto alla rilevanza in sede esecutiva di dette ipotesi ovvero *ex post* degli stessi elementi ostativi- incide sui limiti di revocabilità *in executivis* del beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso, e in definitiva

sulla entità della pena espianda da parte del condannato, appare doveroso richiedere l'intervento regolatore delle Sezioni unite penali di questa Corte, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., sulla seguente questione di diritto: *"Se la revoca della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concessa dal giudice di merito, possa essere rilevata nella fase esecutiva, e in quali limiti e con quali modalità, oneri probatori e poteri officiosi, siano individuabili ipotesi di conoscenza o di conoscibilità degli elementi ostativi da parte del giudice della cognizione o ipotesi di conoscibilità ex post degli stessi elementi ostativi da parte del giudice dell'esecuzione"*.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni unite

Così deciso in Roma il 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

dott. Angela Tardio

Angela Tardio

Il Presidente

dott. Arturo Cortese

Arturo Cortese

